



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORI – FERETRI –

CAPO I

TRASPORTI

Disposizioni generali

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285 (Regolamento nazionale di polizia mortuaria), del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9.11.2004 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) e della Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 – capo III (norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione e trattamento delle salme, dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali tenendo conto delle condizioni ed esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino. Tutti i riferimenti a leggi, contenute nel presente regolamento, hanno vigenza se e fino a quando le leggi stesse saranno ancora in vigore.

ART. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco (o suo delegato), quale Ufficio di Governo ed Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal responsabile del servizio. L'organizzazione del servizio comunale in materia di polizia mortuaria è disciplinata con il presente regolamento e dal complesso delle norme nazionali e regionali vigenti.

ART. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 Tariffe

1. Le tariffe per i servizi e prestazioni connessi all'attività di polizia mortuaria sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. I servizi e le forniture erogate, sia che siano a domanda individuale sia che siano disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'Istat, dalla Giunta Comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

CAPO II

Sistema informativo di mortalità.

ART. 5 Denuncia di morte e richiesta di visita necroscopica

1. La denuncia di morte, di cui al titolo VII del R.D. 1238 del 9.7.1939, deve essere conferita, da parte dei familiari o di chi per essi, presso l'Ufficio di Stato Civile nei giorni lavorativi durante l'orario d'ufficio. Di regola la denuncia di morte viene fatta, unitamente alla denuncia delle cause di morte dal medico che ha assistito il soggetto.

2. Ai fini dell'effettuazione della visita necroscopica, di cui all'art. 141 del succitato R.D., il Comune provvede ad attivare il medico incaricato dall'ASST delle funzioni di necroscopo ove è avvenuto il decesso, segnalando la data del funerale, la destinazione e le modalità di trasporto del feretro, la data e l'ora presunta per la chiusura dello stesso.

ART. 6 Denuncia delle cause di morte

1. La denuncia delle cause di morte viene effettuata entro 24 ore dal decesso, da parte del medico che ha assistito il paziente, in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia può essere effettuata dal medico necroscopo.

2. Il Comune provvede all'invio mensile all'ATS e alla Prefettura competente delle copie di scheda ISTAT pervenute ed inoltre, solo all'ATS competente, dell'elenco nominativo dei deceduti residenti, indipendentemente dal Comune di decesso, dell'elenco dei nati morti, del numero di residenti all'ultimo giorno del mese e variazione di residenza all'interno del Comune.

3. Agli aventi diritto può essere rilasciato, previa richiesta da inoltrare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS, un estratto del Registro, di cui all'art. 1 del DPR 285/90, contenente le cause di morte del parente deceduto per gli usi consentiti dalla Legge.

CAPO III

Osservazione della salma e chiusura del feretro

ART. 7 Depositi di osservazione e obitori

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono collocati all'interno della strutture ospedaliere di Pavia come previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale vigente.

Art. 8 Attività funebre

1. L'attività funebre nel Comune di Gropello Cairoli può essere esercitata, ai sensi della vigente normativa regionale, da soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata da un'Amministrazione comunale della Regione Lombardia. I soggetti non in possesso della suddetta autorizzazione possono effettuare solo il trasporto di feretri da e per il territorio comunale, se precedentemente concertato con l'impresa di onoranze funebri autorizzata dal Comune all'effettuazione del servizio.

ART. 9 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche previste dal DPR 285/90 in relazione alle modalità di trasporto e seppellimento previste.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuola, i rivestimenti del feretro devono essere in materiale biodegradabile.
3. La vestizione della salma, a richiesta dei familiari, può essere eseguita da operatori funebri o necrofori delle imprese funebri incaricate.

ART. 10 Chiusura feretri

1. La verifica e chiusura del feretro deve essere fatta dall'addetto al trasporto del cadavere secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

ART. 11 Fornitura gratuita e a pagamento del servizio funebre e sepoltura

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio di trasporto funebre e sepoltura ed eventuale fornitura del feretro in campo comune, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, previa apposita relazione dei servizi socio-assistenziali.
2. I trasporti funebri sono a carico di chi li richiede o li dispone.

ART. 12 Feretri per trasporto da e per altro Comune

1. Le salme destinate all'inumazione o alla cremazione, trasportate da Comune a Comune oltre i 100 km, debbono essere racchiuse in casse aventi le caratteristiche stabilite dalla normativa vigente (una di legno e l'altra di zinco), anche se il feretro è destinato a inumazione o cremazione.

ART. 13 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

Trasporti funebri

ART. 14 Modalità Servizio Trasporti

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e appositamente autorizzato dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile delegato.

ART. 15 Modalità e orari dei trasporti

1. Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dalla casa funeraria o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento sino al cimitero e/o crematorio seguendo il percorso più breve. Il trasporto terminerà all'entrata del cimitero ove gli addetti cimiteriali si occuperanno del prelievo del feretro dal carro funebre e della sepoltura del medesimo.

2. I trasporti funebri sono effettuati, nei giorni feriali e prefestivi, fuori di tali limiti i trasporti sono effettuati, su autorizzazione del Sindaco, a fronte di comprovate necessità.

3. È fatto divieto di svolgimento del corteo, salvo per casi eccezionali appositamente autorizzati dal Sindaco o da suo delegato.

ART. 16 Norme generali per i trasporti

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dall'autorizzazione del Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile delegato al seppellimento, dall'autorizzazione al trasporto e, ove previsto, dagli altri documenti necessari (es. dal Verbale di chiusura feretro redatto dall'addetto al trasporto funebre e consegna del feretro nel caso di trasporto fuori Comune, da Passaporto Mortuario in caso di trasporto all'estero).

2. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di consegna, in più copie, una delle quali verrà consegnata all'impresa funebre e le altre ai responsabili dei servizi di polizia mortuaria dei Comuni di decesso e sepoltura.

ART. 17 Trasferimento di salme anteriori ai funerali

1. Il trasporto di salme ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista della salma dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale o residenza sanitaria assistenziale (RSA), il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei famigliari, anche per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS.

3. La comunicazione del trasporto, cosiddetto "a cassa aperta", della salma deve avvenire entro ventiquattro ore successive al decesso, prima dell'accertamento di morte;

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio etc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, etc, sono eseguiti con l'impiego dei mezzi di cui al primo comma.

ART. 18 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, per speciali onoranze, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

ART. 19 Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

2. Per i trasporti per l'estero di cui all'art. 29 del DPR 285/90, il competente Ufficio dell'ATS, ove avviene la chiusura provvede al rilascio della certificazione prevista, previo il pagamento della relativa tariffa.

ART. 20 Trasporto di ceneri, resti mortali, parti anatomiche

1. Il trasporto fuori Comune di resti umani, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile delegato; il trasporto di parti anatomiche da un presidio ospedaliero al cimitero del Comune ove ha sede lo stesso per il seppellimento, è autorizzato dal competente Ufficio dell'ATS.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.

TITOLO II CIMITERI CAPO I Cimiteri

ART. 21 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e degli artt. 3 e seguenti del regolamento regionale n. 6/2004, nel Comune è possibile il seppellimento nei seguenti cimiteri: COMUNALE in Piazzale della Pace; CONSORTILE in via Piave affidato a un consorzio privato denominato Consorzio Vecchio Cimitero come previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale vigente.

ART. 22 Disposizioni generali - Vigilanza

1. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.
2. Il Comune assicura la custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali e le relative aree sono soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli proprietari.
3. Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante concessione a terzi.
4. E' fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o a esse accessorie, nelle strutture comunali.
5. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale
6. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
7. Il Comune provvede ai servizi di polizia mortuaria attraverso le forme di gestione previste dagli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004 ed in particolare:
 - manutenzione del cimitero comunale;
 - servizi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione salme, resti ossei, ceneri, prodotti abortivi, nati morti, parti anatomiche.
8. Competono esclusivamente al Comune il servizio di custodia, anche automatizzata, e relativi compiti di cui agli artt. 52 e 81 del DPR 285/90.

ART. 23 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero il Piano Regolatore Cimiteriale individua i seguenti reparti speciali:
 - a) reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti al culto diverso da quello cattolico posizionati nella fila più alta dei loculi esistenti come previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Le eventuali maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al punto 1.a, sono a carico dei richiedenti.

CAPO II

Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

ART. 24 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.9.1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi ed in virtù del fatto che il Comune favorisce l'inumazione e la cremazione, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.9.1990 n. 285.

4. I viali del cimitero, di dimensioni non inferiori a m. 1,50 non possono in alcun caso essere invasi né dalle fosse di inumazione, né dai manufatti destinati alla tumulazioni. I vialetti tra le fosse e le sepolture a tumulazione private debbono essere di dimensioni non inferiori a m. 0,50 né, quindi essere invasi da monumenti o cippi.

5. Il vigente piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.9.1990 n. 285 e dal successivo art. 26.

6. Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 e s.m. e i. nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 25 Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007, ha adottato un piano regolatore cimiteriale che ha recepito le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9.11.2004. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione;

b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

d) tumulazioni individuali (loculi);

e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);

f) cellette ossario;

g) ossario comune;

h) cinerario comune;

i) giardino delle rimembranze.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previsti in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10.9.1990 n. 285.

5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

6. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza della sepoltura, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

ART. 26 Inumazioni e Cippo

1. Le casse per le inumazioni, fermo restando quanto previsto al DPR 285/90, non possono risultare, in alcuna parte di spessore superiore ai 2 cm.

2. Per ogni fossa di inumazione deve essere prevista la collocazione di un cippo.

3. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dei richiedenti.

ART. 27 Tumulazione

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione temporanea, della durata prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

ART. 28 Deposito provvisorio

1. A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in apposito loculo, a tal fine il Comune individua alcuni loculi da destinare a tale scopo.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto degli aspetti igienico-sanitari, nel termine massimo di 12 mesi, oltre i quali si provvederà alla inumazione.

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

ART. 29 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 30 Esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio Tecnico curerà le stesure di tabulati distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo con congruo anticipo e da inviare in copia per conoscenza al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS.

4. Non possono essere eseguite esumazioni ordinarie nei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 31 Esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi di esumazione straordinaria per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, le esumazioni richieste dai familiari per trasferimento ad altra sepoltura, non possono essere eseguite oltre i due anni dalla data del decesso, per motivi di natura igienico-sanitaria.

2. La richiesta di esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura deve essere formulata al Sindaco da parte dei familiari, non prima che la sepoltura di destinazione sia ultimata e disponibile.

3. Le esumazioni sia ordinarie che straordinarie sono da eseguirsi alla presenza del responsabile del servizio o suo delegato. La presenza del personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ART. 32 Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Tecnico cura la stesura dello scadenziario della concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. Copia di esse sarà inoltrata per conoscenza al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS.

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per la cremazione o per l'inumazione. In tali casi non è ammesso procedere a ritumulazioni della salma.

5. Qualora le salme siano in condizioni di completa mineralizzazione, si procede ai sensi dell'art. 86 del DPR 285/90.

ART. 33 Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sede, prima dello scadere della concessione e comunque prima dei vent'anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le estumulazioni di cui al primo punto non possono essere effettuate nei mesi da aprile a settembre e comunque non prima di due anni dal decesso.

3. Le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono da eseguirsi alla presenza del responsabile del servizio. La presenza del personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

4. Delle operazioni di estumulazione straordinaria e dei relativi provvedimenti adottati viene redatto verbale a cura del personale delegato dal Comune e con firma del personale tecnico delegato dal Responsabile del Servizio di Igiene.

ART. 34 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 35 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazione si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 36 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti a requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

ART. 37 Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti da indumenti, oggetti, casse provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione – fatta ovviamente eccezione per qualsiasi parte del corpo umano – devono essere sottoposti, prima dello smaltimento finale, ad apposito trattamento di disinfezione e confezionamento in duplice contenitore, entrambi adeguatamente resistenti e chiusi ermeticamente.

2. I predetti rifiuti trattati debbono essere conferiti per la termodistruzione.

3. E' ammesso lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti, purché in aree opportunamente attrezzate e coperte.

4. Il reinterro di tali rifiuti non è ammesso.

CAPO V

Cremazione

ART. 38 Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto di Pavia o dell'impianto funzionante più vicino come previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 39 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma del DPR 10.9.1990 n. 285 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà risultante dalla documentazione di iscrizione alla Socrem oppure tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, ed a norma dell'art. 3, c. 1.b.3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 nonché dell'art. 12 del Regolamento Regionale della Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 9 novembre 2004 sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 40 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo disponga per altra destinazione, comunque compatibile per legge.

4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 41 – Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001 individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;

- volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- il luogo di conservazione;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno e a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

4. Quale luogo di conservazione, definito loculo, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile destinato unicamente a questo scopo.

5. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri di cui al Regolamento Regionale n.6/04 e alla L. n.130/2001, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000, salvo che non costituiscano presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del codice penale.

6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ART. 42 – Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. In caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge/convivente o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
4. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree private e nell'apposita area cimiteriale.
5. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dell'art 4, comma 1 n. 8 del D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada). Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di recepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
6. All'interno del cimitero comunale è prevista dal Piano Cimiteriale l'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri. La zona è ubicata nell'area libera situata a Nord del fabbricato denominato Loe 12, delimitata da apposito cordolo e con apposita segnaletica, come previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale vigente.
7. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna anche se di materiale biodegradabile.
8. È vietata la dispersione in aria (al vento).
9. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
10. L'operazione di dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei famigliari per espressa volontà del defunto è eseguita a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario da parte della Giunta Comunale. La dispersione è eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art 3, comma 1 lettera d) della legge 130/2001. In mancanza dei soggetti di cui all'art 3, comma 1 lettera d) della legge 130/2001, provvede alla dispersione l'operatore cimiteriale. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta nessuna tariffa.

CAPO VI
Polizia dei cimiteri
ART. 43 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 44 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Si consente l'uso di mezzi motorizzati per la deambulazione assistita.

2. I cani all'interno del cimitero devono essere costantemente tenuti al guinzaglio, non allungabile, dai proprietari. I cani di media e grossa taglia devono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale e devono portare con loro anche una museruola da far indossare al cane in via preventiva in caso di pericolo di incidenti. I proprietari devono essere muniti di buste e rimuovere le deiezioni solide, pulire con acqua (disponibile presso le fontanelle) quelle liquide e lo spazio sporcato dagli animali. I proprietari, infine, devono esercitare un costante controllo sul loro comportamento e impedire che siano sporcate o danneggiate le sepolture o depositate incontrollatamente le deiezioni. Particolare rispetto dovrà essere assicurato ai campi di inumazione e alle altre strutture cimiteriali.

3. E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 45 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motorini o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazione, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- l) fotografare o filmare corti, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio;
- m) per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
- q) qualsiasi attività commerciale procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili le sanzioni di cui all'allegato A, si estendono all'area di rispetto cimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 46 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivamente avviso al Responsabile del servizio.

ART. 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tale fine i familiari del defunto, o chi per esse, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia unitamente al progetto della lapide e delle opere per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 48 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 49 Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI
CAPO I

Tipologie e manutenzione delle sepolture
ART. 50 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 25, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune e/o da concessionari comunali.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune e/o da concessionari comunali riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi ipogei ed epigei, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi ipogei ed epigei, archi a più posti, campetti, celle, edicole etc.);

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285 del 10.9.1990 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e, i concessionari/ie;
- la salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- eventuali urne cinerarie aggiuntive.

ART. 51 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.9.1990 n. 285 e dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata massima delle concessioni è fissata nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale. Le concessioni anteriori all'entrata in vigore del Piano Regolatore Cimiteriale seguono, per quanto riguarda la durata, la scadenza indicata nell'atto di concessione stesso.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo ed alle condizioni indicate nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 52 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 3° comma, lettera a) dell'art. 50, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e i posti individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per urne.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in deroga al 1° comma, a favore del richiedente che sia coniuge superstite del defunto o parente di primo grado.

ART. 53 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto precedentemente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° e 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
5. Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi, conviventi di fatto o unite civilmente con il titolare della concessione, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del titolare della concessione. I casi di

“convivenza” o “benemeranza” verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

6. I conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione

7. L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 54 Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuno sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II

Divisioni, subentri, rinunce

ART. 55 Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia, personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 50 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 50, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 50, abbiano titolo per assumere le qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 56 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 50 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. I manufatti cimiteriali retrocessi al Comune prima della scadenza della concessione saranno rimborsati ai concessionari nella misura del 30% del loro valore residuale calcolato come il prodotto del numero di anni (o frazione di anno maggiore di 6 mesi) mancanti alla scadenza della concessione, moltiplicato per il valore della concessione del manufatto al momento della retrocessione, diviso per il numero di anni totali della concessione

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

Revoca, decadenza, estinzione

ART. 57 Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero di zona o costruzione indicati dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 58 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali non è stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di concessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura,
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

ART. 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2. Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 60 Estinzione

- 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario e nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I

Revoca, decadenza, estinzione

ART. 61 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o ai concessionari comunali, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potrebbero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 62 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, in conformità alle previsioni del Piano Cimiteriale Comunale.

ART. 63 Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 64 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, esclusivamente alla presenza del personale comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

ART. 65 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro e i giorni di accesso per le imprese è autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' generalmente vietato lavorare nei giorni festivi, fatte salve particolari esigenze tecniche e lasciando il cantiere in sicurezza.

ART. 66 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali delle armature e dei ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.

ART. 67 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 68 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale operante all'interno dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

CAPO II

Imprese pompe funebri

ART. 69 Funzioni – Licenze

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alla famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e della vestizione;
 - d) effettuare il trasporto di salme o in altri Comuni.
2. Le imprese di cui al 1° comma devono possedere e dimostrare i requisiti richiesti dalle normative regionali e nazionali vigenti in materia alle quali si rimanda integralmente.

ART. 70 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenze;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I

Disposizioni varie

ART. 71 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. L'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini benemeriti".

ART. 72 Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 73 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto e dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 74 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del DPR 10.9.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella targhetta metallica, applicata al cofano, a cura del personale addetto:

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 75 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui al precedente comma, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

ART. 76 Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del Servizio è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 77 Informazione alla cittadinanza

1. Il Comune, entro un biennio dall'esecutività del presente Regolamento, attiva iniziative di informazione permanente sui servizi di polizia mortuaria e sulle corrette modalità con cui usufruirne, promuovendo inoltre forme di sensibilizzazione sulla cremazione delle salme.

Art. 78 Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche

1. Le comunicazioni inerenti alle tombe di famiglia e ai manufatti per la tumulazione saranno sempre indirizzate ai relativi concessionari. In caso di morte del concessionario gli aventi titolo hanno l'obbligo di designare, dandone comunicazione al Comune, il referente che agisce in nome e per conto degli stessi.

2. Il concessionario, i familiari dei defunti sepolti nei campi decennali e i referenti delle comunicazioni come sopra definiti, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata comunicazione di designazione del referente o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.

Art. 79 Sanzioni amministrative (Allegato A)

1. Per l'inosservanza di obblighi, previsti nel presente regolamento, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per le violazioni agli obblighi inerenti la circolazione veicolare all'interno dei cimiteri, si applicano le sanzioni di cui al codice della strada e alle leggi correlate.

2. Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti generali.

3. Per la loro irrogazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera del personale comunale o della Polizia Locale; non è consentito il pagamento nelle mani dell'accertatore.

5. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

CAPO II

Norme transitorie disposizioni finali

ART. 80 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 82.

2. Salvo quanto previsto al primo comma, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 81 Cautele

1. Il richiedente un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e aventi causa.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo restando lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 82 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 83 Rimesse di carri funebri

1. I mezzi di trasporto funebre e le rimesse devono possedere i requisiti previsti dall'art. 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ART. 84 Norme finali – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia le normative regionali e statali vigenti in materia e, in particolare, al Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. 130/2001, alla Legge Regione Lombardia n. 33/2009, al Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 e s.m.i., al D.P.R. n. 254/2003. Eventuali modifiche normative introdotte con atti di legislazione sovraordinata nelle materie oggetto del presente Regolamento si intendono recepite in modo automatico, senza necessità di modifica dello stesso.

2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.

INDICE

TITOLO I:	
DISPOSIZIONI GENERALI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORI - FERETRI	1
CAPO I : Trasporti - Disposizioni generali	1
Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Competenze	1
Art. 3 Responsabilità	1
Art. 4 Tariffe	1
Capo II: Sistema informativo di mortalità	2
Art. 5 Denuncia di morte e richiesta di visita necroscopica	2
Art. 6 Denuncia delle cause di morte	2
CAPO III: Osservazione della salma e chiusura del feretro	2
Art. 7 Depositi di osservazione e obitori	2
Art. 8 Attività funebre	2
Art. 9 Deposizione della salma nel feretro	3
Art. 10 Chiusura feretri	3
Art. 11 Fornitura gratuita e a pagamento del servizio funebre e sepoltura	3
Art. 12 Feretri per trasporto da e per altro Comune	3
CAPO IV: Trasporti funebri	3
Art. 14 Modalità servizio trasporti	3
Art. 15 Modalità e orari dei trasporti	4
Art. 16 Norme generali per i trasporti	4
Art. 17 Trasporti di salme anteriori ai funerali	4
Art. 18 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	4
Art. 19 Trasporti all'estero o dall'estero	5
Art. 20 Trasporto di ceneri, resti mortali, parti anatomiche	5
TITOLO II:	5
CIMITERI	5
CAPO I: Cimiteri	5
Art. 21 Elenco dei cimiteri	5
Art. 22 Disposizioni generali - Vigilanza	5
Art. 23 Reparti speciali nel cimitero	6
CAPO II: Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale	6

Art. 24 Disposizioni generali	6
Art. 25 Piano Regolatore Cimiteriale	7
CAPO III: Inumazione e tumulazione	8
Art. 26 Inumazioni e cippo	8
Art. 27 Tumulazione	8
Art. 28 Deposito provvisorio	8
CAPO IV: Esumazione ed estumulazione	8
Art. 29 Esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento	8
Art. 30 Esumazione ordinaria	8
Art. 31 Esumazione straordinaria	9
Art. 32 Estumulazione ordinaria	9
Art. 33 Estumulazione straordinaria	9
Art. 34 Raccolta delle ossa	10
Art. 35 Oggetti da recuperare	10
Art. 36 Disponibilità dei materiali	10
Art. 37 Rifiuti cimiteriali	11
CAPO V: Cremazione	11
Art. 38 Crematorio	11
Art. 39 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	11
Art. 40 Urne cinerarie	11
Art. 42 Dispersione delle ceneri	12
CAPO VI: Polizia dei cimiteri	13
Art. 43 Orario	13
Art. 44 Disciplina dell'ingresso	14
Art. 45 Divieti speciali	14
Art. 46 Riti funebri	15
Art. 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	15
Art. 48 Fiori e piante ornamentali	15
Art. 49 Materiali ornamentali	15
TITOLO III:	16
CONCESSIONI	16
CAPO I: Tipologie e manutenzioni delle sepolture	16
Art. 50 Sepolture private	16
Art. 51 Durata delle concessioni	17
Art. 52 Modalità di concessione	17
Art. 53 Uso delle sepolture private	17
Art. 54 Manutenzione	18
CAPO II: Divisioni, subentri, rinunce	18
Art. 55 Divisione, subentri	18
Art. 56 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	19
CAPO III: Revoca, decadenza, estinzione	19
Art. 57 Revoca	19
Art. 58 Decadenza	20
Art. 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza	20

Art. 60 Estinzione	20
TITOLO IV:	20
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DEI POMPE FUNEBRI	20
CAPO I: Revoca, decadenza, estinzione	20
Art. 61 Accesso al cimitero	20
Art. 62 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private	21
Art. 63 Responsabilità - Deposito cauzionale	21
Art. 64 Introduzione e deposito materiale	21
Art. 65 Orario di lavoro	21
Art. 66 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti	21
Art. 67 Vigilanza	22
Art. 68 Obblighi e divieti per il personale del cimitero	22
CAPO II: Imprese pompe funebri	22
Art. 69 Funzioni - Licenze	22
Art. 70 Divieti	22
TITOLO V:	23
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	23
CAPO I: Disposizioni varie	23
Art. 71 Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri e benemeriti	23
Art. 72 Mappa	23
Art. 73 Annotazioni in mappa	23
Art. 74 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	23
Art. 75 Schedario dei defunti	24
Art. 76 Scadenziario delle concessioni	24
Art. 77 Informazioni alla cittadinanza	24
Art. 78 Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche	24
Art. 79 Sanzioni amministrative	24
CAPO II: Norme transitorie e disposizioni finali	25
Art. 80 Efficacia delle disposizioni del Regolamento	25
Art. 81 Cautele	25
Art. 82 Concessioni pregresse	25
Art. 83 Rimesse di carri funebri	25
Art. 84 Norme finali - Entrata in vigore	25

ALLEGATO A - TABELLA DELLE VIOLAZIONI

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO DELLA SANZIONE
Divieto di procacciamento e di contrattazione nelle strutture comunali (art. 45)	Da € 25.00 a € 500.00 In caso di reiterazione verrà applicata la sanzione massima.
Gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori (art. 45)	Da € 25.00 a € 250.00 In caso di reiterazione verrà applicata la sanzione massima.
Fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali (art. 45)	Da € 25.00 a € 150.00
L'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentano in modo indecoroso (art. 44)	Da € 25.00 a € 90.00
Lavorazione di sgrossamento di materiali (art. 64)	Da € 25.00 a € 500.00 In caso di reiterazione verrà applicata la sanzione massima.
Divieto alle imprese funebri di accaparramento di servizi (art. 70)	Da € 25.00 a € 500.00 In caso di reiterazione verrà applicata la sanzione massima.
Esecuzione di attività nei giorni festivi (art. 65)	Da € 25.00 a € 250.00
Esecuzione di attività in giornate particolari (art. 66)	Da € 25.00 a € 500.00
Divieto alle imprese di accaparramento di lavori (art. 61)	Da € 25.00 a € 500.00 In caso di reiterazione verrà applicata la sanzione massima.
Svolgimento di corteo non autorizzato (art. 15)	Da € 25.00 a € 500.00

